



COMUNE DI CRESSA

PROVINCIA DI NOVARA

Via Jean de Fernex n. 13
28012 CRESSA (NO)

Tel. 0322/863610 - Fax 0322/863112
e.mail: segreteria@comune.cressa.no.it
Codice Fiscale e P.I. 00379480031

Prot. n° 2436
n° 376 Reg. Ord.

OGGETTO: *ORDINANZA RELATIVA A NORME DI SICUREZZA DA RISPETTARE PER IMPIANTI A GAS GPL DURANTE LE MANIFESTAZIONI, MERCATI, FIERE SAGRE ED ALTRO.*

IL SINDACO

CONSIDERATO che il Gas Propano Liquido (GPL) possiede un intrinseco fattore di pericolosità, in quanto il suo peso specifico è superiore a quello dell'aria e, pertanto, in grado di produrre sacche di gas infiammabile che si depositano al suolo;

DATO ATTO che occorre, pertanto, adottare disposizioni a tutela della pubblica incolumità, tese a prevenire il verificarsi di incidenti legati alla presenza di impianti alimentati a GPL sulle aree pubbliche o aperte al pubblico durante manifestazioni, mercati, fiere, sagre ed altro;

VISTA l'urgenza di provvedere in merito alle more di specifici provvedimenti nazionali;

RITENUTO quindi di dover promulgare un'ordinanza contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli che possano minacciare la pubblica incolumità derivanti dall'uso di impianti alimentati a GPL non preventivamente controllati e certificati;

VISTO il D.M. 5 agosto 2009 con la quale viene disciplinato l'ambito di applicazione di tale potere del Sindaco;

VISTA la nota del Comando Provinciale VV.FF. di Novara prot. n° 3696 in data 11.04.2013;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO l'art. 54 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.L. vo n° 267/2000 così come modificato dall'art. 6 del D.L. 23 maggio 2008 n° 92 avente per oggetto "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" il quale attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

ORDINA

che durante le manifestazioni, sagre, mercati e le fiere siano rispettate le seguenti norme in materia di sicurezza per impianti a gas GPL impiegati nelle stesse:

- 1) l'uso di apparecchiature alimentate a gas combustibile GPL (gas propano liquido) è consentito solo per la cottura di cibi e bevande destinate alla vendita;
- 2) non è consentito l'uso di gas per impianti di riscaldamento, per dimostrazioni o, comunque, per uso diverso da quello di cottura di cibi e bevande;

- 3) le apparecchiature a gas di cui al precedente punto 1) devono corrispondere alle seguenti tipologie;
- a) apparecchi di cottura alimentati a gas installati sui banchi di vendita;
 - b) apparecchi di cottura alimentati a gas con impianto fisso, installati su automezzi per la gastronomia;
 - c) apparecchi di cottura alimentati a gas installati nelle cucine degli stand gastronomici;
- 4) per ciascun tipo di apparecchiatura a gas devono rispettare le specifiche prescrizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di impianti a GPL per uso domestico non alimentati da rete distribuzione;
- 5) ciascun operatore che intende utilizzare le apparecchiature di cui al punto 3) deve munirsi di una dichiarazione, avente durata annuale, redatta e firmata da un tecnico abilitato, in cui si attesti la rispondenza dell'impianto utilizzato alle norme previste in materia, a tal fine da dichiarazione deve essere resa in conformità al modello di cui all'allegato 1) da considerarsi parte integrante alla presente;
- 6) gli operatori devono tenere a disposizione la predetta dichiarazione in corso di validità, ed esibirla all'organo incaricato al controllo, qualora richiesta nel corso di eventuali sopralluoghi effettuati durante lo svolgimento della manifestazione. In mancanza, l'attività non può essere esercitata e le bombole di GPL dovranno essere rimosse;
- 7) è fatto divieto in ogni caso di lasciare incustodite le attrezzature in funzione con uso di GPL;

Fatto salvo l'esercizio dell'azione penale, per le violazioni a quanto sopra indicato, ai sensi dell'art. 7 bis del D.L.vo n° 267/2000 e s.m., si applica la sanzione amministrativa da €. 25.00 a €. 500.00, con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta, entro sessanta giorni dalla contestazione, di €. 50.00 pari al doppio del minimo della sanzione edittale ai sensi dell'art. 16 della Legge n° 689/81.

La Polizia Locale Convenzionata e gli altri Agenti ed Ufficiali delle Forze dell'ordine sono incaricati per la vigilanza del presente provvedimento.

DISPONE

- che la presente ordinanza venga resa nota mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale nonché pubblicata sul sito web del Comune;
- che la presente ordinanza sia notificata agli operatori commerciali in possesso degli impianti rientranti nella disciplina della presente ordinanza che operano su area pubblica e durante le manifestazioni e sagre paesane;
- di inviare copia della presente agli organi di vigilanza: Polizia Locale, Comando Stazione Carabinieri di Momo;
- di inviare copia della presente ordinanza alle Associazioni di categoria più rappresentative.

AVVERTE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n° 241 e s.m.i. si informa che avverso la presente ordinanza, per incompetenza o eccesso di potere, è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte di Torino, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio di questo Comune, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione.

dalla Residenza Municipale, lì 7 Luglio 2014



IL SINDACO
(TACCA Gino)

Gino Tacca